



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 35/2021

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Proroga degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 18/2020, fino al termine dello stato di emergenza.

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, gli articoli 2bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e 2ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale).

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35”;

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'art. 1 comma 423;

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii.;

il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” che prevede che *“a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza;

il DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

il DPCM 12 ottobre 2021 di approvazione delle “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;

il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del contagio;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CONSIDERATO che il perdurare dell'emergenza pandemica e la recente recrudescenza dei contagi da coronavirus, accompagnata anche dal continuo aumento del numero di persone ricoverate, rendono particolarmente evidente la necessità attuale di non diminuire il numero del personale sanitario e socio-sanitario operante presso le strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare del personale delle professioni sanitarie come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e degli operatori socio-sanitari, pena il rischio di pesanti ripercussioni sull'erogazione del servizio pubblico.

RITENUTO conseguentemente necessario, al fine di garantire la continuità del servizio e il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, adottare ogni intervento ritenuto utile e urgente per massimizzare l'impiego del personale sanitario;

RITENUTO, pertanto, di disporre, fino al termine dello stato di emergenza - nelle more dell'espletamento, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, delle procedure di cui all'art 2 ter del D.L 18/2020 - la proroga dei contratti di cui all'art. 2 bis lett. a) del decreto stesso, relativi agli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa del personale del comparto delle professioni sanitarie come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e degli operatori socio-sanitari.

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

Fino al termine dello stato di emergenza prorogata, da ultimo, al 31 marzo 2022 dal DL 221/2021, nelle more dell'espletamento, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, delle procedure di cui all'art 2 ter del D.L 18/2020, è disposta la proroga dei contratti di cui all'art. 2 bis lett. a) del decreto stesso, relativi agli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa del personale del comparto delle professioni sanitarie come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e degli operatori socio-sanitari.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 28 dicembre 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2022.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

alle Aziende ed Enti del SSR.

ad A.li.Sa.;

al Ministero della Salute;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

al Sindaco della Città Metropolitana;

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di

giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 28 dicembre 2021


Giovanni Toti